

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMITATO PRO VENERDI' SANTO -APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, e del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo Settore "ASSOCIAZIONE COMITATO PRO VENERDI SANTO APS" siglabile "COMITATO PRO VENERDI SANTO APS", con sede legale nel Comune di Romagnano Sesia e durata illimitata e di seguito indicato come ASSOCIAZIONE.
2. L' ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE COMITATO PRO VENERDI SANTO ETS E APS" siglabile "COMITATO PRO VENERDI SANTO ETS E APS"
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L' ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L' ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
 - b) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l' ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a) Organizzazione di Sacre Rappresentazioni anche in periodi diversi dalla Settimana Santa e al di fuori del Comune di Romagnano Sesia;



- b) Convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti di interesse dei soci e, più in generale, del pubblico;
- c) Pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche compiute sulle Sacre Rappresentazioni di Romagnano Sesia;
- d) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- e) L'Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse c/o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali e internazionali, garantendo la propria collaborazione.

Nello specifico, l'APS intende mantenere viva una tradizione popolare che caratterizza la comunità di Romagnano Sesia e che risale al 1729 con la costituzione della "Confraternita del Santo Entierro", attraverso l'organizzazione di due processioni solenni liturgico-drammatiche nel giorno del Venerdì Santo e di un itinerante teatro della Passione.

1. L' ASSOCIAZIONE potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall' ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall' ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell' ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs 117/2017.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017.

PA

7. L' ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell' ASSOCIAZIONE , costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L' ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - b. finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - c. erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - d. entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - e. eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g. ogni altro provento e/o entrata derivante da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell' ASSOCIAZIONE, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche maggiorenni, in numero non inferiore a sette, di entrambi i sessi, anche non residenti a Romagnano Sesia, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. I Soci non residenti a Romagnano Sesia non devono superare, un quarto del numero complessivo degli associati.
3. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di un non residente nel comune di Romagnano Sesia, non potrà essere esaminata dal Consiglio Direttivo se i soci non residenti nel comune di Romagnano Sesia superano, al momento dell'istanza, di un quarto il numero complessivo degli associati.
2. Se nel corso della vita dell'ASSOCIAZIONE il numero dei Soci non residenti supera il limite di cui al precedente articolo 5, saranno prese in considerazione solo le istanze di ammissione di nuovi soci residenti nel Comune di Romagnano Sesia fino a quando il predetto rapporto non sarà ricostituito.
3. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. Il Consiglio direttivo delibera, con voto segreto, l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta giorni) dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse

JA

generale svolte. Si considerano accettate le domande che hanno ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
7. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
8. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo con deliberazione adottata con voto segreto e con il voto favorevole i almeno i due terzi dei suoi membri dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE;
 - b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale e/o di ulteriori contributi deliberati, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto; Decorso tale termine il Consiglio Direttivo può decidere di effettuare un ulteriore invito al socio ad adempiere alle sue obbligazioni: qualora anche tale invito sia rimasto infruttuoso, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione.
 - c. svolga attività contrarie agli interessi dell' ASSOCIAZIONE;
 - d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE.
 - e. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
9. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
10. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

11. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
12. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell' ASSOCIAZIONE.
13. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell' ASSOCIAZIONE ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall' ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell' ASSOCIAZIONE;
 - b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. I soci sono tenuti:
 - a. all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b. a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell' ASSOCIAZIONE;
 - c. al pagamento nei termini della quota associativa

Art. 8 - Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 30 giugno la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile.



2. L'adesione all' ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 - Organi dell' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell' ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell' ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo, a maggioranza dei componenti, ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) più anziano come membro del Consiglio Direttivo e, a parità di anzianità, dal Vice Presidente più anziano per età o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
6. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 3/10 (tre decimi) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e

comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
9. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio e per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo; e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
 - b. Approva il bilancio Preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. discute ed approva i programmi di attività;
 - d. elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - e. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
 - f. elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione
 - i. di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;



- j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati nonché su eventuali ricorsi del socio a seguito della sua esclusione da parte del Consiglio Direttivo;
 - n. delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
 - o. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
 - p. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.10
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di Cinque sino a un massimo di 15 persone consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica due anni e sono rieleggibili, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. Fanno parte del Consiglio direttivo, come membri di diritto, il Sindaco ed il Prevosto pro tempore in rappresentanza delle autorità civili e religiose locali.
3. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.



4. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, due vicepresidenti, il tesoriere, il segretario. . Il Consiglio Direttivo può altresì attribuire alcuni incarichi agli stessi consiglieri o ad altri associati in funzione di specifici ruoli che possono variare ed evolversi nel corso del tempo: incarichi definiti sono Regista, Scenografo, Costumista ed Addetto alle Pubbliche Relazioni e Stampa. Qualora tali ruoli siano attribuiti ad associati non eletti nel Consiglio Direttivo, gli associati potranno partecipare senza diritto di voto e la loro nomina verrà comunicata alla prima Assemblea.
5. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
9. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio d'esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
 - c. redige il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f. nomina, se non ha già provveduto l'Assemblea dei Soci; il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - g. decide sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - h. indica ed individua la figura del Governatore di cui all'art 18 p.to 3).



- i. redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j. decide, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei Soci, l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - k. delibera la convocazione dell'Assemblea;
 - l. decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - m. ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - n. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - o. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - p. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
 - r. delibera sulle domanda di nuove adesioni;
 - s. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - t. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
11. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.
12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con numero 8 (otto) _ giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
13. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Al Segretario sono affidati i compiti di gestione dei libri sociali, redigere i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, curare la conservazione dell'archivio dell'associazione.
16. Al Tesoriere è affidato il compito di custodire il patrimonio dell'associazione, tenere il registro della contabilità, conservare gli eventuali documenti giustificativi, provvedere, su delega del Presidente, ai pagamenti, provvedere alla riscossione delle quote associative annuali, predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo, curare unitamente al Segretario l'aggiornamento dell'archivio soci.
17. Spettano al Segretario ed al Tesoriere prendere decisioni riguardanti i compiti ad essi rispettivamente attribuiti in modo specifico con il presente statuto. Le loro decisioni, in ogni caso, non devono contrastare con le deliberazioni del Consiglio c/o dell'assemblea. Tuttavia le loro decisioni potranno essere contestate con ricorso presentato al Presidente e sottoscritto da almeno dieci associati. Il Presidente deve convocare immediatamente il Consiglio per la discussione e decisione del ricorso: alla discussione devono essere invitati anche i ricorrenti per svolgere i motivi del ricorso. Alla votazione del Consiglio non partecipa il consigliere la cui decisione è stata impugnata. In caso di accoglimento del ricorso, il Consigliere interessato dovrà modificare la sua decisione ed uniformarla a quella del Consiglio. Se il Presidente lo ritiene opportuno può convocare l'assemblea perché decida sul ricorso.
18. L'incarico di Regista delle Sacre Rappresentazioni può essere affidato ad un consigliere eletto o ad un associato, come previsto al p.to 3. del presente articolo: l'incarico è affidato per la stessa durata del Consiglio Direttivo. Al Regista è affidato il compito di curare, di concerto con lo Scenografo, la preparazione dei vari quadri delle Sacre Rappresentazioni e la preparazione della parte recitativa. In ogni caso relativamente alle decisioni c/o proposte del Regista sotto elencate, queste devono essere discusse ed approvate dal Consiglio Direttivo:
- a. modifiche del copione recitativo in termini sia di testo che di espressione artistica;
 - b. aggiunta o riduzione dei quadri recitativi;
 - c. introduzione di personaggi nuovi;
 - d. modifiche di natura sostanziale nella scenografia.
 - e. Anche per le decisioni assunte dal Regista vale la procedura di contestazione di cui al p.to 6 del presente articolo.
19. Relativamente a proposte o idee avanzate dagli altri componenti il Consiglio Direttivo o altri associati queste devono essere preventivamente discusse ed approvate dal Consiglio. Il Consiglio Direttivo può proporre la costituzione di "commissioni", formate da associati, formalizzandone lo scopo di attività: sarà individuato per ogni commissione un referente che necessariamente dovrà essere un componente del Consiglio Direttivo. L'attività delle

commissioni è finalizzata allo studio, alla proposta e, successivamente all'approvazione del Consiglio c/o dell'Assemblea e su esplicito mandato del Consiglio, alla eventuale realizzazione dell'attività definita. Al Consiglio deve essere garantito il controllo delle attività ed il consigliere "referente" deve periodicamente informare sul funzionamento e sull'attività della commissione a lui affidata.

20. Le commissioni rinnovabili ogni due anni non hanno limiti di componenti e le adesioni sono volontarie.

Art 14 - Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente più anziano come membro del Consiglio Direttivo e, a parità di anzianità, dal Vice Presidente più anziano per età
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art.15 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico o composto da tre membri.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito; dura in carica 2 anni e può essere rinominato e nel caso di organo non monocratico, l'Organo stesso nomina il Presidente.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17 - Registro dei volontari

1. Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del Registro dei Volontari soci o non soci al fine di adempiere agli obblighi assicurativi di legge.

Art. 18 - Soci Onorari

1. L'assemblea dei Soci può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, Soci Onorari per meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE.
2. Sono Soci Onorari le persone che hanno rivestito o/o che rivestono la carica di Governatore
3. Il Governatore è una singolare e caratteristica figura del Venerdi Santo e, in origine, si identificava nello stesso Priore della Confraternita del Santo Entierro. Il Suo compito era onorifico, vale a dire, sovrintendere allo svolgimento della "funzione del Venerdi Santo" e aprire la propria abitazione all'ospitalità. Dai primi Novecento l'onore di essere Governatore è divenuto accessibile a molti e l'onorifica carica viene assegnata dal Consiglio Direttivo.
4. Il Socio Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 19 - Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE.



2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.

Art.20 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell' ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Romagnano Sesia, 21 maggio 2021

Il Presidente

(Paolo Aricenta)



